

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23972 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: ROMANO CARMELA
Data pubblicazione: 23/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6272/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa *ope legis*
dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-ricorrente -

contro

I.T.N. – INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE S.P.A., rappresentata e difesa
dagli avvocati Giorgio Marco Iacobone e Gianluca Antonio Francesco Ferri;

- controricorrente -

e

Spezia Risorse S.p.a., AGENZIA DEL DEMANIO;

- intime -

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA
LIGURIA n. 1057/2019, depositata il 17/9/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8/7/2026 dal
Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1057/2019, depositata il 17/9/2019, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in controversia su impugnazione di avviso di attribuzione in surroga di rendita catastale ad immobili demaniali, ex art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, oltre sanzioni, emesso a seguito di accatastamento di una serie di unità immobiliari facenti parte del complesso "Porto Mirabello", ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione delle sanzioni, anche d'ufficio, ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, mentre la I.T.N. Industrie Turistiche Nautiche s.p.a. resiste mediante controricorso, illustrato con memoria. L'agenzia del Demanio e Spezia Risorse S.p.a. sono rimaste intime.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso l'amministrazione censura, in relazione all' art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 112 cod. proc. civ., per aver la C.T.R. erroneamente applicato d'ufficio l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva per le sanzioni pecuniarie per omessa presentazione della denuncia di accatastamento, prescindendo da una specifica domanda del contribuente in sede di ricorso introduttivo.

2. Col secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all' art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992, nonché, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, per aver la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti dell'incertezza normativa oggettiva ai fini dell'esenzione dalle sanzioni pecuniarie.

3. Preliminarmente, la I.T.N. eccepisce il giudicato esterno invocando l'ordinanza di questa Corte n. 6831/2022, che, però, riguarda altro avviso di accertamento ed un diverso rapporto sostanziale.

3.1. L'eccezione va, perciò, rigettata.

4. Eccepisce, inoltre, la controricorrente che la sentenza della CTP di La Spezia n. 87/2015 avverso la quale è stato proposto l'appello deciso con la sentenza (della CTR Liguria n. 1057/2019), oggetto del presente giudizio di impugnazione, è stata definitivamente caducata per effetto dell'estinzione di altro giudizio.

In particolare, sarebbe avvenuto che: la citata sentenza n. 87/2015 della CTP La Spezia ha dato luogo a due autonomi giudizi di impugnazione, quello (avente n.r.g. 1570/2015, promosso da ITN e nel quale l'Agenzia ha proposto appello incidentale), che si è concluso con la sentenza della CTR Liguria n. 1061/2019, di rigetto di entrambi gli appelli, e l'appello (iscritto al n.r.g. 1462/2015, promosso dalla sola Agenzia) definito con la sentenza n. 1057/2019, per cui è il presente giudizio di legittimità; la sentenza n. 1061/2019 della CTR Liguria è stata cassata con ordinanza di questa Corte n. 7646/2022, che ha altresì disposto il rinvio della causa ex art. 383 cod. proc. civ.; il processo non è stato riassunto nel termine di legge, così producendo la perenzione dell'intero giudizio.

4.1. L'eccezione è infondata.

4.2. Manca, infatti, un'attestazione di cancelleria di intervenuta estinzione del processo per mancata riassunzione a seguito del rinvio disposto con l'ordinanza n. 7646/2022, non essendo a tal fine sufficiente la mera dichiarazione del difensore della controricorrente.

5. Va però evidenziato che, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito siano proposte distinte impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnazioni, con conseguente decisione di uno dei due giudizi, mentre non incide - comportandone la nullità - sulla validità della

pronuncia già adottata (anche laddove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei due mezzi), preclude tuttavia, in forza del principio di unità della decisione nonché dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile (Cass. 26 febbraio 1985, n. 1640; 16 settembre 1993, n. 9548; 16 febbraio 1998, n. 1637; 2 novembre 2001, n. 13578; 27 marzo 2003, n. 4605; 22 luglio 2004, n. 13633; 23 giugno 2005, n. 13531; 12 ottobre 2007, n. 21432; sez. un., 7 luglio 2009, n. 15843; 20 maggio 2010, n. 12430; 21 dicembre 2011, n. 27898; 7 novembre 2013, n. 25054; 29 maggio 2014, n. 12038; 11 aprile 2016, n. 7016; 6 luglio 2020, n. 13849).

5.1. A questo orientamento, consolidatosi ulteriormente dopo sez. un., 7 luglio 2009, n. 15843, si ritiene di dare continuità.

5.2. Pertanto, risultando, nel caso di specie, proposti avverso la stessa sentenza di primo grado due distinti appelli, mai riuniti, che a loro volta hanno dato luogo ad altrettanto distinti ricorsi per cassazione, uno dei quali già deciso con la citata l'ordinanza n. 7646/2022, si impone, in applicazione dei su esposti principi, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cui è causa.

5.3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, data l'impossibilità di giungere a una pronuncia di merito in ragione della rilevata violazione del principio del *ne bis in idem*, assorbita la questione - sollevata dalla controricorrente - relativa al pagamento nelle more del presente giudizio della somma dovuta a titolo di sanzione in base al provvedimento impugnato.

6. Le peculiari ragioni di ordine processuale alla base della statuizione di improcedibilità, in uno al consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa decisa con l'ordinanza n. 7646/2022 (relativa alla necessità o meno di una domanda

del contribuente al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione delle sanzioni per l'obiettivo incertezza normativa), giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Liberato Paolitto